

Egr.

**On. Coppola Paolo**

In occasione dell'Assemblea generale dell'associazione ANNA, tenutosi ad Ancona il 28 marzo scorso, si è discusso approfonditamente in merito alle prospettive dell'istituto della notificazione in ambito amministrativo, soprattutto alla luce delle profonde innovazioni e delle opportunità offerte dalle attuali procedure di trasmissione di dati e documenti in forma telematica.

Al termine di una serrata discussione si è giunti a formulare una proposta di massima mirante a ridisegnare il quadro normativo attuale riordinando e semplificando sia le figure di notificatore sia le rispettive competenze, queste ultime considerate sotto il profilo di materia, tipologia di notifica e territorio di operatività. In tale nuovo contesto si è voluta collocare anche la modalità telematica, ovvero sostanzialmente la notificazione tramite posta elettronica certificata, inserendola in un sistema logico, organico e coerente di soggetti abilitati e relative competenze.

Per comprendere la logica che informa tale proposta di riforma, si fornisce di seguito una sorta di quadro riepilogativo delle principali figure a cui la normativa attuale assegna competenze nel campo della notifica di atti amministrativi.

**Responsabile del procedimento:**

è una figura prevista dall'art. 6 della L. 241/1990;

in virtù dell'art. 12 della legge 890/1982 (che regola la notifica postale) ha competenza a notificare gli atti del proprio ufficio per mezzo della posta.

**Messo Comunale:**

è una figura di notificatore presente già nel TULCP del 1934, (parzialmente abrogato dalla legge quadro 142/1990 e completamente dal nuovo testo unico n. 267 del 2000), rievocata e nuovamente delineata successivamente dall'art. 10 della Legge 265/1999;

in virtù di tale norma ha competenza a notificare gli atti dell'amministrazione comunale di appartenenza, nonché delle altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta (a condizione che non abbiano potuto provvedere autonomamente). Tale competenza trova limitazioni in norme speciali quali ad esempio quelle relative al procedimento di esproprio che fanno riferimento all'ufficiale giudiziario.

**Messo Notificatore:**

è una figura di notificatore prevista dalla finanziaria 2007 (art.1 co. 158, 159 e 160 della legge 296 del 2006);

è competente alla notificazione degli atti tributari emanati dall'amministrazione di appartenenza, nonché agli atti propedeutici e inerenti alla procedura di recupero delle entrate patrimoniali dello Stato di cui alla legge 639 del 1910.

**Messo Speciale dell'Agenzia delle Entrate:**

è una figura di notificatore previsto dall'art. 60 DPR 29.9.1973 n. 600 che regola la notificazione degli atti finanziari (ovvero relativi alla materia Imposte sul Reddito, IVA, Registro, Successione e Donazioni, Imposta Ipotecaria e Catastale).

Ha competenza a notificare gli atti sopra descritti, emanati dall'amministrazione di appartenenza (Agenzia delle Entrate).

Il quadro sopra descritto presenta di fatto numerose incongruenze.

A livello locale ad esempio coesistono due tipi di soggetto notificatore, il Messo Comunale ed il Messo Notificatore, le cui competenze parzialmente si sovrappongono (entrambi sono qualificati a notificare gli atti tributari del comune), mentre i requisiti e le modalità di nomina si differenziano significativamente; più rigorosi e definiti nel caso del Messo Notificatore che pure non è abilitato alla notifica degli atti finanziari, decisamente i più delicati dal punto di vista delle procedure e soprattutto delle responsabilità patrimoniali derivanti da eventuali vizi di notificazione.

Per quanto riguarda il Messo Comunale non sono affatto chiari i limiti di competenza (sia per materia che per territorio) relativamente alla modalità di notificazione postale, mentre per il Messo Notificatore la facoltà di avvalersi di tale modalità non è nemmeno menzionata dalla norma che lo istituisce e lo stesso dicasi della facoltà di notificare per enti diversi da quello di appartenenza.

Inoltre, per quanto riguarda sia la notificazione delle cartelle esattoriali che degli avvisi di addebito INPS, la competenza del Messo Comunale è subordinata al sussistere di una convenzione fra il soggetto da cui origina l'atto e l'amministrazione comunale di appartenenza del notificatore.

Per ovviare a tali incongruenze e lacune, si propone di rivedere il quadro dei soggetti, delle tipologie e degli ambiti territoriali di operatività secondo lo schema seguente che integra anche la nuova tipologia di notifica digitale.

Tale schema presuppone ovviamente opportune integrazioni e modifiche della normativa vigente, soprattutto per quanto concerne l'uso della posta elettronica certificata con valenza di notifica, il quale va legittimato mettendo mano alle norme speciali già esistenti in materia, in primis l'art. 60 DPR 600/1973, norma di riferimento in materia di atti "finanziari".

Notificatore	Tipo di Notificazione		Territorio	Materia	
<b>Responsabile del procedimento</b>	Notifica postale	si	nazionale	Materia di competenza del proprio ufficio/servizio	
	Notifica via pec	si	nazionale		
	Notifica a mani	no	no		
<b>Messo Comunale</b>	Notifica postale	si	nazionale	Tutti gli atti del comune di appartenenza	Tutti gli atti inviati da altre Pubb. Amm.ni non notificabili altrimenti
	Notifica via pec	si	nazionale		
	Notifica a mani	si	comunale		
<b>Messo Notificatore</b>	Notifica postale	si	nazionale	Tutti gli atti del comune di appartenenza	Tutti gli atti richiesti da altre Pubb. Amm.ni non notificabili altrimenti
	Notifica via pec	si	nazionale		
	Notifica a mani	si	comunale		
<b>Messo Speciale</b>	Notifica postale	si	nazionale	Atti emanati dalla propria direzione di competenza	
	Notifica via pec	si	nazionale		

	Notifica a mani	si	Ambito territoriale di competenza del proprio ufficio	
--	-----------------	----	---	--

La logica della tabella sopra riportata è sostanzialmente definibile nei seguenti punti:

- 1) riservare la competenza a notificare a mezzo della posta gli atti che promanano dal proprio ufficio alla figura del responsabile del procedimento (ex legge 241/1990) estendendola contestualmente alla tipologia di notifica tramite pec precedentemente definita nei dettagli tramite apposita norma, opportunamente integrata nel CAD o in un decreto apposito.
- 2) riservare al Messo Comunale la competenza a notificare "a mani" tutti gli atti (compresi quelli relativi alla procedura di esproprio ed alla procedura di recupero delle entrate patrimoniali dello Stato) adottati dall'amministrazione comunale di appartenenza, attribuendogli inoltre la facoltà di notificare tali atti anche per posta o tramite pec su tutto il territorio nazionale.
- 3) riservare al Messo Comunale la facoltà di notificare a mani sia tutti gli atti emanati dall'amministrazione comunale di competenza, sia quelli provenienti da altre pubbliche amministrazioni, per cui si sia rivelata impossibile la notifica postale o tramite pec
- 4) riservare al Messo Speciale dell'Agenzia delle Entrate anche la facoltà di notificare tramite pec su tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda la figura del Messo Notificatore, si propone l'attribuzione delle sue funzioni al Messo Comunale, ridefinito nelle sue competenze come ai punti 2 e 3.

In subordine a tale ipotesi si propone di attribuire al Messo Notificatore la facoltà di notificare gli atti a lui riservati dalla norma istitutiva anche tramite pec e a mezzo posta e, limitatamente a queste due modalità, su tutto il territorio nazionale.

### Conclusioni

In sostanza il criterio ispiratore di questa riforma è quello di riservare al responsabile del procedimento la facoltà di notificare gli atti promananti dal proprio ufficio; e ciò sia a mezzo posta che a mezzo pec sull'intero territorio nazionale.

Solo in caso di impossibilità a portare a buon fine la notifica con le procedure di cui sopra, il responsabile potrà scegliere di avvalersi del Messo Comunale operante sul territorio comunale di pertinenza, che pertanto eseguirà la notificazione "a mani".

Al Messo Comunale sarebbe opportuno, nel contesto di una logica di semplificazione delle procedure, attribuire anche le attuali competenze del Messo Notificatore.

Per quanto riguarda invece gli atti adottati dalle Amministrazioni Comunali, questi potranno essere notificati, in base ai criteri organizzativi che l'ente vorrà darsi, sia dal responsabile del procedimento, sia dal Messo Comunale, integrato con le competenze attualmente affidate al Messo Notificatore.

Al Messo Comunale, così ridefinito, ed al responsabile del procedimento, sarà data facoltà di avvalersi della notifica postale e di quella tramite pec, senza limitazioni territoriali in ambito nazionale.

### Fasi operative

La realizzazione di tale riforma comporterebbe;

- a) integrazione del CAD rielaborando il testo dell'attuale art. 48 o, in alternativa, inserendo, ad esempio, un art. 48 bis che precisi nei dettagli le modalità di attuazione della notifica digitale (sulla falsariga dell'art. 3 bis della legge 53/1994)

- b) modificazione dell'art. 10 legge 265/1999 con integrazione delle competenze ora attribuite dalla legge 296/2006 al Messo Notificatore, nonché attribuzione al Messo Comunale della facoltà di notificare a mezzo posta e a mezzo pec tutti gli atti, senza esclusioni di sorta, emanati dall'amministrazione comunale di appartenenza.
- c) modifica dell'art. 60 DPR 600/1973, nel senso di prevedere la modalità digitale di notificazione, come delineata dal CAD modificato come al punto a).

Art. 48. (Posta elettronica certificata)

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA.

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata con le modalità indicate all'art. 48 bis, equivale a tutti gli effetti alla notificazione. <sup>(1)</sup>

3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.)

<sup>(1)</sup> *sostituisce il testo precedente: " 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.*

Art. 48-bis. (modalità della notificazione telematica)

1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, il soggetto notificatore provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi D.Lgvo 82 del 2005».

5. Il soggetto notificante redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

- a) il nome, cognome e l'ente di appartenenza del soggetto notificante;
- b) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
- c) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
- d) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
- e) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.

16 maggio 2015  
Pagina 5

Sarebbe opportuno inoltre, per garantire la massima chiarezza interpretativa, intervenire sulle singole norme speciali, come ad esempio l'art. 60 DPR 600/1973, introducendo in ognuna di esse un esplicito richiamo alla possibilità di notificare gli atti ai sensi artt. 48 e 48 bis del CAD, così come è stato fatto con l'art. 26 DPR 602/1972.

Si resta a disposizione per ulteriori approfondimenti nell'ambito di una fattiva collaborazione.

In attesa di sue comunicazioni si inviano cordiali saluti

**Pietro Tacchini**  
Pres. Naz. A.N.N.A.

Verona 16 maggio 2015